

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016**  
**394/2016/E/COM**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la comunicazione a GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.a., oggi Nedgia S.p.a., del 27 giugno 2016 (prot. Autorità 18191);
- la comunicazione a AcegasApsAmga S.p.a. del 27 giugno 2016 (prot. Autorità 18175);
- la comunicazione a ASM TERNI S.p.a. del 27 giugno 2016 (prot. Autorità 18164);
- la comunicazione a SELNET S.r.l., oggi Edyna S.r.l., del 27 giugno 2016 (prot. Autorità 18128).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 15 e 16 del TIUF normano, ai fini della separazione funzionale, gli obblighi di nomina del Responsabile della Conformità;
- tali articoli rientrano tra quelli cui le imprese tenute si dovevano adeguare entro e non oltre il 1 gennaio 2016, ai sensi del punto 3, della deliberazione 296/2015/R/com;
- con lettera congiunta, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione hanno formalmente richiesto alle imprese tenute agli obblighi sopra citati, tra le quali rientrano quelle elencate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di inviare

informazioni puntuali per la verifica dell'adempimento di cui ai precedenti  
alinea;

- decorsi i termini stabiliti per l'invio delle informazioni richieste, non sono state ricevute risposte da tali imprese.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- intimare alle imprese elencate nell'Allegato A di trasmettere le informazioni necessarie ad accertare il corretto adempimento all'obbligo di nomina del Responsabile della Conformità, di cui all'articolo 15 del TIUF

**DELIBERA**

1. di intimare alle imprese distributrici elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'invio delle informazioni di cui in Allegato B al presente provvedimento, in merito alla nomina del Responsabile della Conformità ai sensi dell'articolo 15 del TIUF;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE